



REGIONE  
PUGLIA

## DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

### DIREZIONE

**URGENTE**

- Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite*
- Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori Amministrativi  
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Direttori Distretti Socio Sanitari  
Ai Direttori Aree/Strutture Socio Sanitarie  
Ai Direttori Dipartimenti del Farmaco  
Ai Direttori Dipartimenti ospedalieri  
Ai Direttori Dipartimenti territoriali  
Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane  
Ai Direttori Area Gestione Servizio Farmaceutico  
Ai Direttori Medici Presidi Ospedalieri  
Ai Direttori Centrali Operative 118  
Ai Dirigenti Strutture Prevenzione e Protezione  
Ai Medici competenti
- **delle Aziende Sanitarie Locali**
- Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite*
- Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori Amministrativi  
Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane  
Ai Direttori Area Gestione Servizio Farmaceutico  
Ai Medici competenti
- **delle Aziende Ospedaliere – Universitarie**
  - **degli IRCCS pubblici e privati**
  - **degli Enti Ecclesiastici**
- Al Coordinatore Rete Infettivologica Puglia  
Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia  
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia  
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia  
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT) Puglia  
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso nascita, Terapia del Dolore di Puglia
- Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
- dei MMG/PLS
  - delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
  - delle Strutture private accreditate
- Agli Ordini Professionali  
*e, p.c.*
- Al Responsabile team GIAVA di InnovaPuglia SpA  
Al Coordinatore del SIRGISL e ai Coordinatori dei Tavoli tecnici del SIRGISL  
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  
Ai Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi del Dipartimento  
Al Direttore Generale AReSS Puglia  
All' Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli



**OGGETTO: Operatori sanitari – Campagna vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 – Covid-19 – Misure di prevenzione e contenimento del contagio – Raccomandazioni e indicazioni operative.**

Si fa seguito alla nota prot. AOO/005/0006741 del 13.09.2023 con la quale sono state richiamate le misure generali e specifiche di igiene, di prevenzione e di contenimento dei contagi da Covid-19 per aggiornare e integrare tali indicazioni, sulla base di quanto definito nell'incontro SIRGISL del 22.09.2023, con particolare riferimento al par. 1.6 inerente agli **operatori sanitari** e le misure da porre in essere per la prevenzione e il contenimento del contagio.

Si ribadisce che la raccomandazione è quella che tutti gli operatori sanitari utilizzino la mascherina in tutti i momenti delle attività assistenziali che prevedono un contatto diretto con i pazienti/ospiti/caregiver/etc.

Si ricorda, inoltre, l'osservanza degli obblighi di indossare i DPI delle vie respiratorie come esplicitati nel par. 1.1 della già richiamata circolare prot. AOO/005/0006741 del 13.09.2023.

### 1. Misure di prevenzione e contenimento del contagio

Nelle more che il Ministero della Salute fornisca indicazioni specifiche in merito agli operatori sanitari e sulla base dell'aggiornamento della tabella di identificazione dei livelli di rischio effettuata dal SIRGISL (**Tabella 1** qui allegata), si definiscono le seguenti misure che sostituiscono quanto riportato al par. 1.6 della nota prot. AOO/005/0006741 del 13.09.2023:

- a) gli **operatori sanitari sintomatici** e con **diagnosi confermata di Covid-19** mediante esecuzione di test antigenico rapido di ultima generazione o molecolare (è escluso il test autosomministrato), devono astenersi dalla prestazione lavorativa; tale condizione potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare (non autosomministrato) eseguito dopo 48 ore dalla scomparsa dei sintomi risulta negativo; tali operatori possono prestare attività lavorativa purché adibiti in altro reparto, struttura o setting assistenziale che non comporti rischio per terzi, sentito il responsabile Rischio Clinico e Direzione Medica di Presidio o Struttura; a tal fine, il Medico Competente rilascerà una opportuna certificazione con validità temporale estremamente contenuta, che richiami la presente circolare, senza entrare in merito al giudizio di idoneità lavorativa; resta ovviamente preclusa tale opportunità per gli operatori afferenti alle aree di rischio alto, stante anche la presenza di pazienti fragili;
- b) gli **operatori sanitari asintomatici** e con **diagnosi confermata di Covid-19** mediante esecuzione di test antigenico rapido di ultima generazione o molecolare (è escluso il test autosomministrato) che operano **in setting assistenziali ad alto rischio** per la presenza di pazienti immunocompromessi o a rischio di sviluppare forme più gravi di COVID-19, possono prestare attività lavorativa ma devono essere adibiti temporaneamente ad altro reparto, struttura sanitaria o setting assistenziale; tale condizione potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare (non autosomministrato), risultati negativo;
- c) gli **operatori sanitari asintomatici** e con **diagnosi confermata di Covid-19** mediante esecuzione di test antigenico rapido di ultima generazione o molecolare (è escluso il test autosomministrato) che operano **negli altri setting assistenziali**, possono prestare attività lavorativa ma devono evitare tassativamente il contatto diretto con tutti i pazienti e gli ospiti e con le colleghe/i; tale condizione potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare (non autosomministrato), risultati negativo;
- d) gli **operatori sanitari asintomatici senza conferma di Covid-19** che sono "contatto di caso confermato Covid-19", possono prestare attività lavorativa ma devono evitare il contatto diretto con persone fragili, immunocompromessi o a rischio di sviluppare forme più gravi di COVID-19, donne in gravidanza.

Gli operatori sanitari con diagnosi confermata di Covid-19 sono tenuti ad informare tempestivamente il Medico competente ovvero il Direttore o il Coordinatore dell'Unità Operativa, dell'articolazione organizzativa (i.e. Dipartimento territoriale, Distretto, etc..) dell'Azienda/Ente di appartenenza e, per gli operatori delle RSA, il Direttore Sanitario.



Si richiama il ruolo del Medico competente, del Responsabile del rischio clinico, della Direzione sanitaria e del Medico responsabile di RSA (dove il Direttore sanitario non è previsto) circa il monitoraggio degli operatori sanitari, sia i sintomatici sia gli asintomatici. La riammissione in servizio resta prerogativa del Medico competente sulla base dell'esito negativo del test per SARS-CoV-2.

Si ribadisce che non sono previsti, salvo diversa valutazione specifica dei Medici Competenti e all'andamento epidemiologico, i test periodici per SARS-CoV-2 agli operatori sanitari così come le visite ed il test al rientro da malattia, se non quelle previste dall'art. 41 comma 2 lettera e) ter del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

Si chiarisce, inoltre, che non deve essere prevista l'effettuazione di test per SARS-CoV-2 per gli operatori sanitari neo assunti, come previsto dalle precedenti disposizioni, limitando tale indagine esclusivamente a coloro che non hanno ancora copertura da vaccino anti SARS-CoV-2.

## **2. Vaccinazione operatori sanitari**

Il Ministero della Salute, con la circolare prot. 12781 del 21 aprile 2023 avente come oggetto *“Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024”* e con la circolare prot. 25782 del 14 agosto 2023 avente come oggetto *“Indicazioni preliminari per la campagna di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID-19”* ha delineato le strategie e gli obiettivi della campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 della stagione invernale 2023/2024.

Dette circolari evidenziano la necessità di migliorare le coperture per entrambe le vaccinazioni indicate, sottolineando in particolare l'esigenza di ottimizzare le strategie di offerta vaccinale per le categorie ad alto rischio.

Gli operatori sanitari e di interesse sanitario (da qui in poi indicati come “gli operatori”) devono essere oggetto, secondo quanto previsto da detti documenti, di interventi mirati che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale preposti.

In ottemperanza a quanto previsto dalle circolari summenzionate, con il presente documento, sulla base di quanto definito nell'incontro SIRGISL del 22.09.2023, si delineano le linee di intervento sulle quali organizzare e svolgere le campagne vaccinali antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 in tale categoria.

### **2.1. Riferimenti normativi e stratificazione del rischio**

Il quadro normativo di riferimento in materia di vaccinazione degli operatori sanitari e di interesse sanitario è costituito:

- dalla Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante *«Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari»*;
- dal Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante *«Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»*;
- dalla Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 recante *«Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie»*.

L'art. 1 della legge regionale n.2/2021 estende l'applicazione delle disposizioni della legge regionale n.27/2018 anche alla vaccinazione anti Covid-19 al fine di *“prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività”* e *“purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”*.

Con nota prot. AOO/005/0007384 del 03.11.2022 (qui allegata) sono stati già formulati chiarimenti in merito alla vigenza del quadro dispositivo di cui innanzi.



Si ricorda che, in ragione delle finalità del quadro normativo e regolamentare regionale validamente sostenuto dalla pronuncia della Corte Costituzionale (n. 137 del 06.06.2019), il mancato adempimento alle vaccinazioni previste da parte dell'operatore sanitario e di interesse sanitario potrà esitare in specifiche limitazioni e/o prescrizioni al giudizio di idoneità alla mansione specifica ad opera del Medico competente (i.e. divieto di prestare servizio presso determinate UU.OO. a rischio; obbligo dell'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per le vie aeree, etc..), tese alla minimizzazione del rischio infettivo, sulla scorta della stratificazione del rischio di seguito rappresentata nella Tabella 1 qui allegata.

## **2.2. Linee guida per l'organizzazione delle attività di vaccinazione degli operatori**

Il target dell'intervento vaccinale è costituito da:

- Operatori sanitari;
- Operatori di interesse sanitario;
- Operatori sanitari e non delle strutture residenziali e semi-residenziali;
- Studenti dei corsi di laurea delle Scuole di Medicina con sede presso la struttura sanitaria;
- Tirocinanti di eventuali corsi di formazione (ad esempio, per operatore socio-sanitario);
- Operatori dipendenti delle società "in house" "Sanitaservice" e delle ditte "in service", in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate;
- Volontari che operano in setting assistenziali.

Le strutture sanitarie e le farmacie pubbliche e private convenzionate operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale devono garantire che i propri operatori siano sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2, come sopra riportato.

### **2.2.1. Co-somministrazione dei due vaccini**

Ordinariamente, la strategia di vaccinazione rivolta agli operatori deve prevedere la co-somministrazione, nella stessa seduta vaccinale, dei vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzale, da inocularsi sui due deltoidi.

La strategia basata sulla co-somministrazione determina un incremento della compliance alla vaccinazione, una riduzione dei tempi di raggiungimento di coperture vaccinali adeguate e un notevole risparmio di tempo e di risorse per il Servizio Sanitario. Inoltre, recenti studi hanno evidenziato che la somministrazione contestuale dei vaccini antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 non determina incremento di reattogenicità e non riduce l'efficacia delle due vaccinazioni rispetto alla somministrazione separata.

In caso di somministrazione in momenti differenti, si evidenzia che non esiste un intervallo di tempo minimo da rispettare, non essendo nessuno dei due prodotti un vaccino vivo attenuato; i due vaccini potrebbero essere somministrati anche in giorni consecutivi.

### **2.2.2. Vaccinazione in setting ospedaliero**

Le strutture ospedaliere pubbliche e private devono attivare uno o più ambulatori dedicati alle attività di vaccinazione, sulla base del flusso di operatori atteso. Si suggerisce che sia garantita l'operatività di tali ambulatori per non meno di due giorni alla settimana e per non meno di dieci ore settimanali complessive, e che sia garantito l'accesso diretto al servizio di vaccinazione da parte degli operatori (senza prenotazione).



La responsabilità della pianificazione e della gestione delle attività vaccinali è affidata al Medico Competente, alle Direzioni Mediche dei Presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali, alle Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS/EE privati e delle strutture private accreditate.

È, inoltre, raccomandato che le strutture ospedaliere organizzino attività vaccinali con formula “on-site”, prevedendo cioè la vaccinazione degli operatori presso le Unità Operative di appartenenza, laddove dotate di reparti di degenza, nonché presso le strutture poliambulatoriali periferiche.

Al fine di rendere tale strategia realizzabile, è necessario che le competenti Direzioni designino personale idoneo ad effettuare le attività di vaccinazione nel contesto dei reparti stessi.

Gli operatori della struttura ospedaliera dovranno essere avvisati in tempo utile del calendario delle vaccinazioni “on-site” organizzato dalla competente Direzione.

Si sottolinea come la formula “on-site” si sia già dimostrata efficace al fine di aumentare la copertura vaccinale negli operatori nel corso delle passate stagioni influenzali, a livello sia italiano che europeo.

### ***2.2.3. Vaccinazione degli operatori presso i servizi territoriali***

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali devono garantire la vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 agli operatori delle strutture territoriali, d’intesa con il Medico Competente e con le Direzioni dei Dipartimenti territoriali, del Dipartimento Cure Primarie, e dei Distretti Socio Sanitari.

I modelli organizzativi suggeriti per l’erogazione della vaccinazione sono i seguenti:

- Apertura di ambulatori *ad hoc* presso le sedi territoriali e i poliambulatori distrettuali, per non meno di due giorni la settimana e per almeno dieci ore a settimana;
- “Open day” in giornate dedicate;
- Attività di offerta della vaccinazione agli operatori delle strutture residenziali e semiresidenziali, d’intesa con la direzione delle strutture stesse, anche secondo formula “on-site”.

È responsabilità dei SISP, anche mediante accordi con le rispettive Associazioni di rappresentanza territoriali, garantire - al pari degli operatori sanitari dipendenti - l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e di Continuità Assistenziale operanti nel proprio territorio di competenza.

### ***2.2.4. Vaccinazione degli operatori non in servizio presso strutture sanitarie***

La vaccinazione degli operatori che non abbiano ancora preso servizio presso strutture sanitarie o che abbiano terminato il proprio rapporto di lavoro con tali strutture è da effettuarsi presso i servizi ospedalieri e territoriali con le modalità precedentemente specificate per gli operatori attualmente in servizio.

### ***2.2.5. Informativa e acquisizione del consenso informato***

A tutti gli operatori target della vaccinazione deve essere fornita idonea informativa sul trattamento dei dati personali.

Tutti gli operatori devono sottoscrivere, prima della vaccinazione, il consenso informato secondo il modello (fac-simile) che viene allegato al presente documento.

Il modulo di consenso deve essere conservato a cura delle strutture che hanno erogato la vaccinazione secondo le modalità previste per la documentazione sanitaria e in maniera conforme alle previsioni di legge relative alla tutela dei dati sensibili.



### **2.2.6. Obblighi informativi**

Le disposizioni nazionali e regionali prevedono l'obbligo inderogabile da parte del personale preposto alla vaccinazione di registrare le vaccinazioni effettuate nel sistema informatico regionale "GIAVA" di gestione dell'anagrafe regionale vaccini la quale ha la funzione, tra l'altro, di alimentare l'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN).

L'inserimento delle vaccinazioni effettuate sul sistema informativo regionale è di competenza dell'operatore che abbia effettuato la vaccinazione. Al fine di consentire l'utilizzo del sistema stesso, è dunque necessario che gli operatori adibiti all'attività vaccinale siano abilitati al suo impiego.

Ove gli operatori sanitari che sono addetti alle attività vaccinali non risultino censiti nel portale GIAVA, la Direzione competente, al fine della richiesta di rilascio delle credenziali, dovrà rivolgersi al Referente GIAVA aziendale (per le ASL, AOU e IRCCS pubblici) e al Referente GIAVA ASL per le strutture private accreditate.


La registrazione delle vaccinazioni eseguite deve avvenire contestualmente alla vaccinazione, e comunque non oltre le 24 ore dall'avvenuta vaccinazione. Si sottolinea che, all'atto della registrazione della vaccinazione effettuata, deve essere indicata come categoria di rischio, nell'apposito campo del sistema, una delle seguenti:

- "Operatore sanitario"
- "Operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale"
- "Studente dell'area sanitaria".

Si invita a prenderne atto e dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, ai contenuti della presente circolare, assicurando la più ampia diffusione del documento alle articolazioni e professionisti coinvolti.

#### **Il Funzionario istruttore**


Mariangela Dafne Vincenti



#### **Il Dirigente del Servizio**

##### **Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**


Nehلودoff Albano



#### **Il Dirigente della Sezione**

##### **Promozione della Salute e del Benessere**

Onofrio Mongelli



#### **Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro



**Definizione delle aree a rischio  
per la presenza di pazienti fragili <sup>1</sup>  
e  
di operatori sanitari con diagnosi confermata di Covid-19**

**Tab.1 Identificazione livelli di rischio**

<b>Livello di Rischio</b>	<b>UU.OO./SERVIZI</b>
<p align="center"><b>RISCHIO ALTO</b></p> <p align="center"><b>NON PREVISTA PRESENZA DI OPERATORI SANITARI POSITIVI ANCHE SE ASINTOMATICI</b></p>	<p>Anestesia e Rianimazione Centri Trapianti d'organo Ematologia Gastroenterologia Ginecologia e Ostetricia Malattie dell'Apparato Respiratorio Malattie Infettive Medicina Interna Nefrologia e Dialisi Neonatologia Neurologia Oncologia Reumatologia Pronto Soccorso Servizio-118 REMS CRAP Istituti Penitenziari RSA, Hospice, etc... Eventuali altre UU.OO./Servizi secondo valutazione del rischio specifica per Azienda a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPPA), sentito il Medico Competente e il Responsabile aziendale del Rischio Clinico. Le Unità Operative definite a rischio alto non comprendono i Reparti Covid-19 o le Bolle Covid-19 nell'ambito delle quali sarà possibile adibire gli operatori sanitari positivi asintomatici.</p>
<p align="center"><b>RISCHIO BASSO</b></p> <p align="center"><b>POSSIBILE PRESENZA DI OPERATORI SANITARI POSITIVI ASINTOMATICI CON OBBLIGO DPI E PRECAUZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA</b></p>	<p>Tutte le altre, non comprese nel livello di "RISCHIO ALTO", fatte salve specifiche valutazioni dei singoli SPPA, sentito il Medico Competente e il Responsabile aziendale del Rischio Clinico.</p>

aggiornato al 25.09.2023

\*\*\*

<sup>1</sup> pazienti immunocompromessi o a rischio di sviluppare forme più gravi di COVID-19





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
E DEL BENESSERE ANIMALE**

**DIREZIONE**

**URGENTE**

Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite a tutte le articolazioni interne e ai Direttori delle Sanitaservice*

- **delle Aziende Sanitarie Locali**
- **delle Aziende Ospedaliero-Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici**
- **degli IRCCS/E.E. privati**

Agli Ordini professionali

Alle Associazioni e rappresentanze di categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Strutture Private Accreditate
- delle Farmacie aperte al pubblico
- degli Operatori del Servizio Sanitario Regionale (Oo.Ss.)

*e, per conoscenza*

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute  
Al Direttore Generale AReSS Puglia  
Al Presidente del Consiglio regionale di Puglia  
Al Presidente della Giunta regionale di Puglia

**OGGETTO: Decreto Legge 31 ottobre 2022, n.162 – art. 7 “Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2” – Comunicazione.**

Con l’art. 7 della norma in oggetto richiamata (pubblicata in G.U. n.255 del 31.10.2022), sono state apportate modifiche ai termini, anticipati al 1° novembre 2022, previsti dagli artt. 4 (commi 1, 5, 6), 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Pertanto, a far data dal 02.11.2022 decadono conseguentemente gli effetti sospensivi connessi all’esercizio della professione sanitaria e/o dall’attività lavorativa e, per i lavoratori dipendenti, quelli relativi alla retribuzione e ogni altri compenso o emolumento comunque denominato, come previsti fino al 01.11.2022 dai richiamati artt. 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

La modifica al quadro normativo nazionale così operata non determina la conseguente modifica al quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari, ai sensi e per gli effetti delle norme qui sotto richiamate:

1. Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «**Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari**»;
2. Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante «**Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27**»;
3. Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 recante «**Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie**» che all’art. 1 estende l’applicazione delle





disposizioni della legge regionale n.27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di *“prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività”* e *“purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”*.

Si invitano, pertanto, le Direzioni Generali delle Aziende e degli Enti pubblici ed equiparati del SSR e le Direzioni sanitarie delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie private della Puglia a dare immediata attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n.162/2022 e a garantire contestualmente il rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n.27/2018, dal Regolamento regionale n.10/2020 e dalla legge regionale n.2/2021.

È del tutto evidente che le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 2 della L.R. n.27/2018, dall'art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall'art. 1 della L.R. n.2/2021.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici assicurano l'applicazione del quadro normativo sopra richiamato e garantiscono la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell'idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02.01.2021, e delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.

Si chiarisce, infine, che quanto innanzi riportato riguarda anche tutti gli operatori dipendenti delle società *“in house”* Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni in ragione dell'eventuale modifica al quadro dispositivo e delle raccomandazioni e piani nazionali.

Si invitano i destinatari della presente a darne ampia diffusione e immediata attuazione.

**Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro**

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO  
03.11.2022 20:41:48  
GMT+00:00

**Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta**

Mauro Nicastro



Mauro Nicastro  
03.11.2022  
21:51:13  
GMT+01:00

**Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

Onofrio Mongelli



Onofrio Mongelli  
03.11.2022 21:56:01  
GMT+01:00

**Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro



Vito Montanaro  
03.11.2022 22:05:43  
GMT+01:00

**L'Assessore**

Rocco Palese



ROCCO PALESE  
03.11.2022 22:43:33 GMT+01:00

**VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONE 2023/2024  
E VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2  
OPERATORI SANITARI E DI INTERESSE SANITARIO**

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

SESSO: M  F

NATO A: \_\_\_\_\_ IL: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN: \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

CELLULARE: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

**NOTE ANAMNESTICHE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Categoria**

- Operatore sanitario
- Operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale
- Studente dell'area sanitaria

## INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità connesse alla vaccinazione anti-influenzale e anti-SARS-CoV-2 è effettuato ai sensi del GDPR, in particolare:

- dell'art. 6, par. 1, lett. e) *"Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"* e par. 3, lett. b): in particolare, le norme sono: art. 25-sexies del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, Decreto 14 maggio 2023, Decreto 19 luglio 2021;
- dell'art. 9, par. 1, lett. g) *"il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri"* e lett. h) *"il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva"*.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso.

Co-titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, ciascuno per quanto riguarda i tipi di dati e le operazioni di trattamento di propria competenza, sono:

- la Regione Puglia;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli IRCCS pubblici, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Titolari delle Farmacie convenzionate presso cui ha ricevuto la vaccinazione antinfluenzale e/o anti SARS-CoV-2.

I dati personali che La riguardano non sono oggetto di trasferimento in Paesi terzi, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti, di natura pubblica, qualora sia previsto dalla normativa vigente o su Sua esplicita richiesta.

Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali, esclusivamente da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del GDPR.

### **Il sottoscritto, le cui generalità sono sopra riportate, dichiara:**

1. di essere stato informato sui diritti e sui limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
2. di aver compreso che i propri dati saranno trattati nel rispetto delle norme di protezione stabilite dal decreto legislativo 196/2003 sopra citato;
3. di aver compreso che i co-titolari del trattamento dei dati sono gli Enti e i Soggetti indicati nell'informativa e presso cui ha ricevuto la vaccinazione antinfluenzale e/o anti SARS-CoV-2;
4. di aver compreso che il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà per le finalità di prevenzione, amministrative nonché per finalità di ricerca epidemiologica nonché per le finalità connesse all'attività di farmacovigilanza per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini, per ricerche scientifiche statistiche e per finalità di sorveglianza epidemiologica.

A tal fine, presta il consenso al trattamento dei dati per tutte le finalità sopra riportate.

Bari, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma leggibile

\_\_\_\_\_

## SCHEMA INFORMATIVA E DI CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE E ANTI SARS-COV-2

Le vaccinazioni sono lo strumento più efficace per la protezione dalle malattie infettive. Il principio di azione dei vaccini è rappresentato dall'immunizzazione attiva contro le infezioni, ottenuta mediante l'esposizione ad una piccolissima quantità di virus o batteri, uccisi o attenuati o più spesso parti di essi, che mimano l'infezione naturale senza provocare malattia e attivano tutti i meccanismi di riconoscimento e difesa da parte del sistema immunitario, che sarà pertanto in grado di eliminare l'agente patogeno nel momento in cui il soggetto immune dovesse essere esposto al contagio.

Gli operatori sanitari, direttamente e indirettamente coinvolti nella cura e gestione del paziente, sono a maggior rischio di acquisire l'infezione rispetto alla popolazione generale; inoltre, il fatto di essere costantemente a contatto con un gran numero di persone (pazienti, familiari e altri operatori sanitari), li rende anche potenziali vettori dell'infezione.

Numerosi focolai nosocomiali di influenza e di infezione da SARS-CoV-2 sono stati descritti e hanno causato un danno diretto per pazienti e operatori sanitari, in termini di aumento di morbosità e mortalità, costi sociali e danni indiretti legati all'interruzione dell'attività lavorativa e all'assenteismo con conseguente mal funzionamento dei servizi assistenziali essenziali. È raccomandato offrire la vaccinazione **antinfluenzale** e **anti SARS-CoV-2** a tutti gli operatori sanitari e l'accurato monitoraggio da parte delle Aziende sanitarie delle relative coperture vaccinali raggiunte.

Come tutti i medicinali, anche i vaccini possono causare effetti indesiderati. Un evento avverso a vaccino è una manifestazione indesiderata che si manifesta dopo una vaccinazione. In alcuni casi sono segni di normale risposta dell'organismo (es. la febbre), o raramente sono legate a una predisposizione individuale (es. convulsioni febbrili).

La frequenza dei possibili effetti indesiderati viene definita usando la seguente convenzione:

- molto comune (si può verificare in più di 1 caso ogni 10 dosi di vaccino);
- comune (si può verificare fino a 1 caso ogni 10 dosi di vaccino);
- non comune (si può verificare fino a 1 caso ogni 100 dosi di vaccino);
- raro (si può verificare fino a 1 caso ogni 1000 dosi di vaccino);
- molto raro (si può verificare fino a 1 caso ogni 10000 dosi di vaccino).

Nel caso del vaccino antinfluenzale e anti-SARS-CoV-2, sono stati descritti gli eventi avversi riportati in tabella.

VACCINO	MALATTIE PREVENUTE	REAZIONI LOCALI	REAZIONI GENERALI
Vaccino antinfluenzale	Sindrome influenzale	<i>Eventi comuni:</i> arrossamento, dolore, gonfiore nel sito d'iniezione <i>Eventi rari:</i> orticaria, prurito, eritema	<i>Eventi comuni:</i> irritabilità, sonnolenza, mal di testa, sintomi gastrointestinali, mialgie, artralgie, perdita dell'appetito <i>Eventi rari:</i> vertigini, linfadenopatia transitoria, reazioni allergiche, neurite
Vaccino anti SARS-CoV-2	COVID-19	<i>Eventi molto comuni:</i> dolore, gonfiore nel sito d'iniezione <i>Eventi comuni:</i> arrossamento nel sito d'iniezione <i>Eventi rari:</i> orticaria, prurito, eritema	<i>Eventi molto comuni:</i> stanchezza, mal di testa, mialgie, artralgie, brividi, diarrea, febbre <i>Eventi comuni:</i> nausea, vomito <i>Eventi non comuni:</i> linfadenomegalia, malessere, dolore esteso all'intero arto superiore di somministrazione, insonnia, reazioni allergiche con rash cutaneo o prurito, sensazione di debolezza o spossatezza, sonnolenza, anoressia, capogiro, sudorazione eccessiva, sudorazione notturna <i>Eventi rari:</i> paresi temporanea dell'emivolto, reazioni allergiche con coinvolgimenti del viso <i>Eventi molto rari:</i> miocardite, pericardite

La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti SARS-CoV-2 non incrementa il rischio di reazioni avverse, né la loro gravità.

**Consenso/dissenso informato alla co-somministrazione:  
vaccino anti SARS-CoV-2 e vaccinazione antinfluenzale – Stagione 2023/2024**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

**Avendo** riferito al medico le patologie attuali e/o pregresse e le terapie in corso di esecuzione;

**Avendo** avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese;

**Essendo** stato correttamente informato con parole a me chiare, avendo compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione;

**Essendo** consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni;

**Avendo** accettato di rimanere nella sala d’attesa del Punto di Vaccinazione per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino, al fine di consentire un pronto intervento medico qualora si verificano reazioni avverse immediate;

**Avendo** altresì compreso, dopo adeguata informazione da parte del medico vaccinatore, i benefici derivanti dalla vaccinazione a anti-influenzale, i rischi connessi alla sua non esecuzione e gli eventuali effetti collaterali e indesiderati della vaccinazione stessa;

**Avendo** ricevuto adeguata informazione dal medico vaccinatore riguardo la possibilità di ricevere i due vaccini in una singola seduta vaccinale;

Esprimo il mio CONSENSO/DISSENSO alla (indicare una opzione)

- alla co-somministrazione dei vaccini antinfluenzale e anti SARS-CoV-2
- alla somministrazione del vaccino antinfluenzale
- alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

Bari, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Firma leggibile*

\_\_\_\_\_

Vaccino	Nome commerciale e Lotto	Somministrazione		
		Data	Ora	Sede
<b>Antinfluenzale 2023/2024</b>		____/____/____	____:____	Deltoide sx      dx
<b>Anti SARS-COV-2 dose n. ____ di ____</b>		____/____/____	____:____	Deltoide sx      dx

**Professionisti sanitari dell’equipe vaccinale che confermano che il vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione dopo essere stato adeguatamente informato**

COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
RUOLO	RUOLO
FIRMA	FIRMA